

COMUNE DI MASERA' DI PADOVA

STATUTO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 9 ottobre 1991 e n. 85 del 23 dicembre 1991 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.06.1995 e n. del 12 del 08.02.2000)

PRINCIPI COSTITUTIVI

Art. 1

Il Comune e la Comunità'

1. Il Comune di Maserà di Padova e' l'espressione della comunità' locale, intesa come l'insieme delle persone che risiedono abitualmente nel territorio comunale e che sono legate da vincoli umani di mutuo rispetto e di solidarietà', senza distinzione di razza, di sesso, di religione di cultura e di opinioni politiche.
2. L'autogoverno del Comune si realizza, nell'ambito del proprio territorio, con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2

Finalità'

1. Il Comune rappresenta la propria comunità', ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico operando, con la trasparenza del procedimento decisionale e la rigosità' del procedimento amministrativo, per la realizzazione della persona nella integrati' dei suoi valori individuali e relazionali attraverso l'effettiva partecipazione.
2. Il Comune nell'ambito della propria programmazione garantisce l'effettivo godimento dei diritti fondamentali di ogni persona presente sul proprio territorio, richiede l'adempimento dei doveri come prima forma di solidarietà', promuove culture di pace anche assicurando informazioni ai giovani sul servizio civile alternativo al servizio militare. Svolge azioni positive per le pari opportunità' sostiene le espressioni delle identità' culturali e storiche della popolazione, valorizza il proprio territorio delineandone uno sviluppo armonico, tendente al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti.
3. Il territorio del Comune di Maserà di Padova e' stato dichiarato "Comune denuclearizzato" (delibera n.168 del 24.11.1986) deliberando la propria indisponibilità' ad ospitare armi nucleari, opponendosi altresì'

per quanto di propria competenza alla costruzione, al deposito ed al transito di ordigni nucleari o di parti di essi, sul proprio territorio.

4. Il Comune fonda i rapporti con i cittadini, con gli organismi di partecipazione, con le libere forme associative nonché con la rappresentanza sindacale dei dipendenti, sul principio della mutua collaborazione per la realizzazione degli interessi della comunità e dei singoli. Il Comune richiede pertanto ai cittadini,

singoli ed associati, nell'esercizio dei loro diritti di partecipazione, e ai singoli dipendenti, nell'esercizio dei propri diritti sindacali, l'impegno solidale con l'ente al fine dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Il Comune, compatibilmente con le proprie risorse, realizza il costante ammodernamento delle strutture e la formazione e la qualificazione permanente del personale.

5. Il Comune promuove l'istruzione a tutti i livelli, collaborando con gli istituti scolastici presenti nel suo territorio, prevedendo adeguati sussidi per garantire ai cittadini non abbienti, meritevoli e capaci, l'accesso ai gradi più alti dell'istruzione. Il Comune favorisce inoltre forme di pluralità nella gestione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

6. Il Comune riconosce e difende il diritto alla vita nelle forme previste dalla legge.

7. Il Comune promuove, difende e sostiene l'istituto della famiglia, prima ed elementare forma di convivenza in cui la persona viene educata ai valori della solidarietà, della libertà e della responsabilità che devono reggere ed animare la comunità civile.

8. Il Comune riconosce, promuove e difende l'azione civile e sociale delle comunità religiose e si impegna a rimuovere ogni ostacolo all'esercizio del culto.

9. Il Comune tutela il patrimonio locale storico-culturale ed ambientale, individua, conserva e tramanda le tradizioni popolari; interviene contro il degrado paesaggistico ed architettonico.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Maserà di Padova e' costituito dalle comunità di Maserà e di Bertipaglia.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq 17,59 confinando coi Comuni di : Casalserugo, Cartura, Albignasego, Due Carrare, Bovolenta, Abano Terme.

3. La Sede Municipale e' situata nel capoluogo di MASERA' presso di essa si riuniscono di norma il Consiglio, la Giunta e le Commissioni.

4. Nel palazzo civico e' individuato un apposito spazio destinato al "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

5. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità l'integrità e la facilità di lettura.

Art. 4

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel Sigillo si identifica col nome di Maserà' di Padova e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 22 Agosto 1972. Lo Stemma ha la seguente descrizione: semipartito troncato; nel primo d'azzurro alla croce del Calvario d'argento; nel secondo di verde al gallo d'oro crestato e bargigliato di rosso; nel terzo di rosso alla ruota dentata d'oro. Ornamenti esterni del Comune.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può' esibire il gonfalone comunale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 Agosto 1972. Il Gonfalone ha la seguente foggia: drappo troncato, di rosso e d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione, centrata, in argento: Comune di Maserà' di Padova. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale Sara' ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia Sara' rappresentato lo stemma del Comune e nel gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d'argento.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art.5

Rapporti con Enti ed Istituzioni

1. Il Comune realizza la propria finalità' adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto.
3. il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze e funzioni, per il raggiungimento del bene comune ed ai fini della crescita della propria comunità', collabora e partecipa con altri enti tra i quali: Comuni, Consorzi, Provincia.

Art.6

Autonomia Statuaria

1. Per il perseguimento delle sue finalità' e per l'esercizio dei propri poteri il Comune di Maserà' di Padova si da' il presente Statuto che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente, determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme delle collaborazioni fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

Art. 7

Commissione per le pari opportunità'

1. Il Comune, con riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10.12.1948 che dice " il fondamento della libertà' della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità' di ogni essere appartenente alla famiglia Umana " si impegna a riconoscere il valore di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale, ed a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà' indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza, dalla sua età'.
2. La commissione per le pari opportunità' e' individuata quale strumento operativo a cui affidare le iniziative volte ad eliminare le differenze che si riscontrano per realizzare le finalità' di cui al primo comma.
3. Apposito regolamento stabilirà' i compiti e le funzioni della Commissione.

Art.8

Salute pubblica

1. La salute pubblica, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale appartengono alla sfera dei diritti del cittadino.
2. Il Comune concorre, nelle forme ritenute idonee, ad assicurare ai cittadini che ne hanno necessita' il godimento dei diritti di cui al comma 1.

Art.9

Funzione sociale economica

1. Al fine di armonizzare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione e per meglio consentire lo svolgimento delle attività' che producono reddito, il Consiglio Comunale può' proporre indirizzi agli istituti bancari e finanziari ed in particolare a quelli pubblici a rilevante partecipazione popolare per dirigere il credito e gli investimenti verso quelle categorie di attività' che appaiono maggiormente bisognose di attenzione e per orientare gli investimenti secondo gli indirizzi che il Consiglio Comunale potrà' emanare per raggiungere le finalità' di sviluppo economico programmatico.
2. L'Amministrazione mantiene contatti con i responsabili degli Istituti di Credito per conoscere la consistenza creditizia che e' possibile impiegare per realizzare le finalità' di cui al 1° comma e per migliorare le procedure di accesso al credito.

Art.10

La partecipazione dei cittadini ed il diritto di accesso

1. Il Comune garantisce e promuove la più ampia partecipazione dei cittadini, da svolgersi nelle modalità stabilite al titolo IV del presente Statuto.
2. Tutti gli atti, interni ed esterni sono pubblici salve le eccezioni di cui alla legislazione generale sul procedimento amministrativo.
3. Apposito regolamento disciplinerà l'esercizio del diritto di accesso, fermo restando il principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Art.11

Principio di decentramento

1. L'organizzazione dei servizi e degli uffici comunali deve tenere conto delle esigenze dei cittadini, in particolare delle persone anziane e portatrici di handicap.
2. A tal fine deve attuarsi il massimo decentramento in armonia ai principi dell'efficienza e dell'economicità amministrativa.

Titolo I

ORGANI ELETTIVI

Art. 12

Organi

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco con i compiti e le funzioni loro attribuiti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 13

Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la posizione giuridica dei singoli consiglieri comunali, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza degli stessi, sono stabilite dalla legge.

Art. 14

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le deliberazioni, in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale deve essere corredata dal parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità' tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità' contabile, nonché' del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità'. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
4. Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio deve essere depositata, nei modi previsti dal regolamento almeno 48 ore prima della riunione ' i consiglieri possano prenderne visione.
5. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità' di funzionamento. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi concernenti persone per cui e' stabilita la seduta segreta. Salvo che la legge non disponga diversamente le votazioni avvengono a scrutinio palese e le decisioni del Consiglio Comunale sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Per le nomine di competenza dell'ente salvo specifiche disposizioni di legge, risultano eletti coloro che hanno ricevuto più' voti e, a parità' di voti il più' anziano. Con lo stesso principio e' garantita ove previsto la rappresentanza delle minoranze, rispettando i nominativi proposti dalle stesse.
7. I verbali delle sedute e delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario Comunale e sottoscritti dallo stesso unitamente al presidente.
8. Il Consiglio dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali può' adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili, intendendosi per urgenti quegli atti la cui mancata tempestiva adozione potrebbe recare pregiudizio all'ente od alla cittadinanza ed improrogabili quelli soggetti ad un termine perentorio.

Art.15

Sessioni e Convocazioni

1. Il Consigli Comunale si riunisce in sessione ordinaria per discutere tutte le materie elencate all'art.32 legge 8.6.1990 n. 142.

Il Consiglio Comunale si riunisce altresì' in sessione straordinaria od urgente su determinazione del Sindaco o su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune per discutere sulla materia di competenza prevista dalla legge.

2. Il Consiglio e' convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
3. E' altresì possibile la convocazione d'urgenza con le modalità fissate dalla legge e dal regolamento.
4. Gli adempimenti previsti al 2° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal consigliere anziano.

Art 16

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce Commissioni Consultive permanenti, competenti per materia o gruppi di materie affini.
2. Le Commissioni sono costituite nel rispetto del criterio proporzionale, garantendo la presenza delle minoranze consiliari.
3. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina la composizione, le competenze, il funzionamento.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi contrari espressamente previsti nei regolamenti delle singole commissioni.
5. Il Consiglio può istituire altresì, commissioni temporanee o speciali per lo studio di problematiche specifiche; la delibera istitutiva ne determina la composizione, le finalità e le modalità di funzionamento.

Art. 17

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti e' l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del Presidente della Commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 18

Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra elettorale. L'esercizio delle funzioni di Consigliere

anziano nonché la sua sostituzione, in caso di assenza o di impedimento, e' disciplinato dal Regolamento del Consiglio.

3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni e degli organismi degli enti dei quali fa parte per deliberazione consiliare.

4. Il Consiglio procede alla convalida degli eletti nelle forme di legge.

5. Qualora in sede di convalida degli eletti, si dovesse accertare, a carico di taluno dei Consiglieri, l'esistenza di una delle cause di ineleggibilità od incompatibilità, il Consiglio non può' procedere all'elezione del Sindaco e degli Assessori se prima non ha provveduto alla surrogazione dei Consiglieri dichiarati decaduti.

6. Le dimissioni dalla carica sono rassegnate dal Sindaco con atto scritto e diventeranno irrevocabili all'atto della presentazione. Il Consiglio Comunale ne prende atto alla prima seduta successiva alla data delle dimissioni.

7. Ineriscono al mandato di ciascun Consigliere :

a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;

b) la presentazione di interrogazioni, mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;

c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, degli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

8. Il regolamento disciplina le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

9. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assume le spese per l'assistenza legale dei Consiglieri, Assessori e Sindaco che si trovino implicati in fatti ed atti connessi con l'espletamento delle loro funzioni solo in seguito ad assoluzione con sentenza passata in giudicato.

Art.19

Gruppi Consiliari - Capigruppo

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le disposizioni del Regolamento del Consiglio.

2. Ciascun Consigliere, nel corso della legislatura, può' dichiarare la propria dissociazione dal gruppo di appartenenza.

3. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo.

4. In mancanza di designazione, assume le funzioni di capogruppo il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti di preferenza nell'ambito del gruppo.

5 La conferenza dei capigruppo e' l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzione di commissione per la formazione e l'aggiornamento del Regolamento del Consiglio Comunale. Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capi Gruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni permanenti e la Giunta Comunale.

6. Ai gruppi consiliari viene attribuito uno spazio all'interno della sede municipale compatibilmente con le disponibilità' del Comune.

Art.20

Potestà' regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà' regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ed il regolamento organico.

2. Tutti gli altri argomenti per l'esercizio delle funzioni sono approvati invece a maggioranza semplice dei votanti.

3. i regolamenti divenuti esecutivi ai sensi di legge sono pubblicati all'albo Pretorio ed entrano in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 21

Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, non inferiore a quattro e non superiore a sei, tra i quali è scelto il vicesindaco, nominati dal Sindaco.

2. Possono essere nominati alla carica di Assessore, anche cittadini non appartenenti al Consiglio Comunale ed aventi comunque i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la possibilità e' limitata a 2 membri;
- b) non deve trattarsi di cittadini che, presentatisi come candidati, non abbiano ottenuto i consensi necessari per l'elezione;
- c) non deve trattarsi di cittadini per i quali, nel corso della tornata amministrativa, sia stata pronunciata la decadenza;
- d) non deve trattarsi di cittadini che, al momento della presentazione delle liste per le consultazioni elettorali trovino in una posizione di ineleggibilità e come tale soggetto a preventiva rimozione dei problemi ostativi ;
- e) deve trattarsi di cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, opportunamente documentata.

3. Gli Assessori extra consiliari godono di tutti i diritti e le prerogative degli altri membri. Partecipano e intervengono alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità viene effettuato dal Consiglio Comunale al momento della comunicazione a membro della Giunta Comunale.

4. L'anzianità degli Assessori e' data dall'ordine di nomina del Sindaco. In caso di surroghe successive, la comunicazione indica anche la posizione che ciascuno dei candidati andrà ad occupare. In ogni caso gli Assessori Consiglieri hanno la precedenza sugli Assessori di estrazione extra consiliare.

5. La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

6. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento degli organi elettivi.

Art.22

Competenze

1. La Giunta svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, attua i programmi ed i piani deliberati dal medesimo, nel rispetto dei bilanci e degli indirizzi contenuti negli atti riservati alla competenza del Consiglio.

2. La Giunta compie altresì tutti gli atti di amministrazione che la legge o il presente Statuto non attribuiscono al Consiglio Comunale, al Sindaco od al Segretario Comunale.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente delle funzioni e competenze loro delegate dal Sindaco.

Art. 23

Deliberazioni

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento di quanti suoi componenti preveda la legge ed a maggioranza assoluta dei voti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su " persone " il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

4. Di norma le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e le verbalizzazioni delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità, in tal caso e' sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente più anziano fra i presenti.

Art. 24

Decadenza degli Assessori

1. L'Assessore ha il dovere di intervenire alle sedute della Giunta Comunale e svolgere le funzioni a lui demandate.

2. Oltre ai casi previsti per legge, l'Assessore che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, incorre nella pronuncia di decadenza.

3. L'avvio della procedura di decadenza deve essere notificata all'interessato almeno dieci giorni prima della convocazione del Consiglio Comunale.

4. Alla sostituzione di singoli componenti la Giunta, cessati all'ufficio per decadenza o per altra causa, provvede il Consiglio Comunale su proposta del Sindaco.

Art.25

Sindaco - Competenze

1. Il Sindaco rappresenta L'ente e la comunità locale.

2. Oltre a quanto previsto dalla legge e dai relativi regolamenti, compete al Sindaco:

- sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- verificare costantemente la corretta esecuzione delle deliberazioni della giunta e del Consiglio;
- delegare agli Assessori funzioni e competenze in ordine a particolari settori dell'Amministrazione;
- coordinare lo svolgimento delle funzioni degli Assessori e vigilare sull'attività dei vari uffici;
- conferire delega, quando occorra, ad assessori e consiglieri di rappresentare il Comune in manifestazioni, cerimonie, riunioni, ecc.;
- concedere il patrocinio del Comune;
- disporre le spese di rappresentanza nei limiti deliberati;
- convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta, con potere di polizie delle adunanze;
- proporre al Consiglio la revoca dei singoli Assessori e la sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa;
- convocare i comizi per i referendum consultivi,
- indire le conferenze dei servizi per interventi di competenza del Comune e partecipare a quelle indette da altre amministrazione ;
- stare in giudizio in rappresentanza del Comune, proponendo, in caso di urgenza, azioni giudiziarie o costituendosi per resistere alle stesse, salvo approvazione della Giunta entro 30 giorni;
- assumere il personale straordinario o supplente, per le finalità e nei limiti di spesa autorizzati dalla Giunta ;
- emettere le autorizzazioni, le concessioni, le diffide, le ordinanze e gli altri provvedimenti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
- determinare l'importo delle sanzioni amministrative di competenza comunale,
- approvare le graduatorie ed assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- emettere provvedimenti per l'occupazione d'urgenza di immobili;
- approvare gli atti di collaudo delle opere pubbliche quando non vi siano maggiori spese né contestazioni o riserve;
- presentare istanze per la concessione dei contributi al Comune da parte dello Stato, della Regione o di altri soggetti;
- determinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici del Comune;
- coordinare, nell'ambito della disciplina regionale, e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

- assicurare l'unita' di indirizzo nell'attività' degli assessori;
 - vigilare sull'attività' delle istituzioni e delle aziende speciali, promuovendo gli eventuali interventi della giunta o del Consiglio;
 - autorizzare le sepolture cimiteriali in deroga al regolamento;
- vietare l'esibizione ed il rilascio di copie degli atti per ragioni di segreto o riservatezza previste dalla legge;

Art.26

Funzioni vicarie

1. Il Vicesindaco e' l'assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.
2. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco e per casi di assoluta e inderogabile esigenza, le funzioni sono svolte dall'Assessore presente in ufficio in ordine di precedenza nella lista di elezione ad Assessore.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo II

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art.27

Organizzazione generale

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali e' stabilita con apposito regolamento e si articola in una Segreteria Generale ed in settori funzionali.
2. L'organizzazione deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità' e responsabilità'.
3. Lo Stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale e' disciplinato dagli accordi collettivi nazionali, mentre rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto del pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
4. Le procedure di accesso al rapporto del pubblico impiego sono disciplinate dal regolamento generale dei concorsi e delle assunzioni .
5. L'esercizio dei diritti sindacali e' garantito dalla legge.

Art. 28

Segretario Comunale - Attribuzioni

1. Il Segretario Comunale nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni e' l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativo degli uffici e dei servizi.

2. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti e con responsabilità di risultato . Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla giunta.

3. Esplicita e sottoscrive pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

4. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio e alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

5. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, l'autorizzazione della Giunta a quelle esterne.

6. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

7. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi;
- c) ordinanze di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
- d) liquidazione di spese regolarmente ordinate ;
- e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;

f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione degli atti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

h) verifica della efficacia e dell' efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

i) liquidazioni dei compensi e delle indennità del personale, ove già siano predeterminati per legge o per regolamento;

l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali di incasso;

m) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;

- n) adotta provvedimenti di mobilità' interna con l'osservanza delle modalità' previste negli accordi in materia;
- o) esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Soleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con osservanza delle norme regolamentari ;
- p) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le eventuali proposte di revoca e di mozione di sfiducia costruttiva;
- q) cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente;
- r) e' responsabile degli adempimenti di cui all'art.45 della legge 142/90;
- s) assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la pubblicità' la visione degli atti e dei provvedimenti ai consiglieri comunali, ai cittadini, alle associazioni, agli organismi di partecipazione, nonché' per fornire, a chi ha il diritto a richiederle, le informazioni sulle attività' del Comune.

Art. 29

Vicesegretario- Capo Settore Affari Generali

1. Il regolamento organico prevede il posto di Vicesegretario - Capo Settore Affari Generali .

2. Il vicesegretario coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo, lo sostituisce nei casi di assenza, di impedimento o di vicarianza ed assolve ai compiti di responsabile del settore di competenza.

Art. 30

Responsabile di settore

1. Ai responsabili di settore e' assegnato il compito di trasformare in attività' gestionale, gli indirizzi politico-amministrativi degli organi elettivi, contenuti in atti deliberativi.

2. Ai responsabili di settore compete in particolare:

- a) curare l'esecuzione delle direttive impartite dal Sindaco, dall'Assessore competente e dal Segretario Comunale;
- b) assistere il Sindaco, la Giunta e gli Assessori nella predisposizione delle proposte di deliberazione, delle relazioni, dei piani, dei programmi nonché' nell'espletamento delle funzioni di loro competenza;
- c) provvedere alla gestione amministrativa dei servizi cui sono preposti;
- d) organizzare e dirigere il funzionamento degli uffici da essi dipendenti;
- e) stabilire le modalità' di svolgimento dei singoli procedimenti amministrativi di competenza del settore.

3. Al fine di assicurare la continuità' dei servizi, il Regolamento Organico deve prevedere espressamente le modalità' per il conferimento delle supplenze anche nella ipotesi di vacanza temporanea del posto di responsabile di settore.

Art. 31

Dipendenti con requisiti professionali

1. Possono essere affidati incarichi professionali ai propri dipendenti nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.

2. Può' altresì' essere rilasciata ai propri dipendenti iscritti agli albi professionali l'autorizzazione a svolgere attività' professionale per altri Enti Pubblici, purché' la stessa non risulti in contrasto con gli interessi dell'Ente Comunale e siano espletati fuori dall'orario di lavoro.

Art. 32

Incarichi a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabile di settore può' essere effettuata, previo motivato provvedimento del Consiglio Comunale e con contratto a tempo determinato di diritto pubblico ed eccezionalmente di diritto privato, mediante conferimento di incarichi ad esperti esterni.

2. L'incarico a tempo determinato può' riguardare anche la responsabilità' di più' settori in capo alla stessa persona. Nel conferimento degli incarichi di cui sopra, il Consiglio Comunale dovrà tenere conto almeno dei seguenti elementi:

- a) eventuali servizi specifici svolti in precedenza dall'incaricato;
- b) titoli scientifici e professionali posseduti;
- c) risultati ottenuti in eventuali precedenti incarichi.

Titolo III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 33

Finalità' e forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità'.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio e di società' a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri principali servizi la comparazione avvera' tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o concessione, la convenzione ovvero l'associazione in consorzio con altri enti locali.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 34

Gestione in economia - Azienda speciale - Istituzione

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. I servizi produttivi e di sviluppo economico e civile possono essere organizzati mediante aziende speciali. Il Consiglio Comunale, delibera i loro atti costitutivi, conferisce il capitale di dotazione e ne approva lo statuto.

3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate anche da regolamenti interni approvati dal consiglio di amministrazione delle aziende.

4. Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale può costituire istituzioni mediante apposito atto che può contenere "il regolamento dell'organizzazione" e "dell'attività dell'istituzione" previa redazione di piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazione di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

5. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Art. 35

Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti gestionali a carattere generale previsti dal regolamento.

2. Lo Statuto dell'Azienda ed il regolamento dell'istituzione prevedono il numero dei componenti dei rispettivi consigli di amministrazione.

Art. 36

Presidente

Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 37

Direttore

Il direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione, e' il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli organi dell'istituzione.

Art.38

Nomina e revoca

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'azienda e delle istituzioni, sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, con l'esclusione anche di eventuali assessori esterni, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione e non ricoprano medesimo incarico in altre aziende o istituzioni del Comune o di altri Enti locali.

2. La elezione avviene sulla base di un documento, corredato da curriculum dei candidati, che indica i programmi e gli obiettivi da raggiungere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

4. I candidati, oltre ai requisiti di eleggibilità e compatibilità stabiliti per i consiglieri comunali, devono possedere specifiche competenze tecniche ed amministrative relative al ruolo da svolgere, dimostrabili attraverso la presentazione di un curriculum.

5. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale che li ha espressi, sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.

6. Con le modalità di cui ai comuni precedenti si procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza per qualsiasi motivo verificatosi. Tale comunicazione, da parte dei responsabili dell'istituzione o dell'azienda, deve essere data immediatamente al sindaco.

7. Il Consiglio comunale può revocare tutti gli amministratori, ovvero alcuni o uno di essi, su proposta motivata della Giunta, ovvero su mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati. La proposta o la mozione di revoca devono indicare i nomi proposti per la sostituzione. La deliberazione di revoca comporta la nomina dei nuovi amministratori.

Art.39

Partecipazione a Società di Capitali

1. Il Comune con deliberazione del Consiglio può promuovere la costituzione di società per azioni con la partecipazione di Enti pubblici, istituti di credito e soggetti privati.

2. La deliberazione consiliare deve essere adottata a maggioranza dei componenti del Consiglio e deve contenere precise

indicazioni circa i soci ammissibili e le modalita' per la sottoscrizione del capitale.

3. Gli enti locali territoriali devono detenere una partecipazione azionaria non inferiore al 51% del capitale sociale, salvo diversa prescrizione contenuta in leggi speciali o nei programmi nazionali, regionali o locali.

4. Gli organi locali sociali delle società' per azioni sono quelli previsti dall'art.2363 e segg. del Codice Civile e svolgono le funzioni loro affidate da tali norme.

5. Gli amministratori devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale nel particolare settore di attività' della società', estranee al Consiglio Comunale. La relativa deliberazione, a pena di nullità', deve espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun amministratore.

6. Nel caso in cui più' enti locali intervengano alla costituzione di una società' per azioni, la deliberazione consiliare fissa i criteri di nomina degli amministratori e dei sindaci secondo quanto previsto nelle intese previamente intercorse tra gli enti partecipanti.

L'indicazione di tali criteri deve essere riportata negli statuti della società'.

7. Gli amministratori ed i sindaci di nomina comunale restano in carica per la stessa durata del Consiglio che li ha preposti all'Ufficio e possono da questi essere revocati per giustificati motivi. Essi continuano peraltro ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

Art.40

La Concessione

1. Il ricorso alla concessione per la gestione di un servizio comunale, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di economicità', viene disposto dal Consiglio Comunale, il quale approva anche lo schema di concessione. Lo schema di concessione deve contenere le norme volte a disciplinare:

- a) l'efficacia, l'efficienza e la qualità' del servizio erogato;
- b) i tempi, la misura e le modalità' di erogazione del servizio;
- c) la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da effettuare al comune, agli altri enti pubblici ed ai privati;
- d) la vigilanza in ordine all'espletamento del servizio;
- e) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- f) il canone dovuto per la concessione, ovvero la quota di partecipazione del Comune agli utili di esercizio;
- g) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dall'amministrazione;
- h) le modalità' per la costruzione e l'ammortamento di immobili o impianti che il concessionario dovesse realizzare nell'ambito e per le finalità' del servizio concesso;

- i) le modalità' per il trasferimento al patrimonio del Comune, alla scadenza della concessione degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;
- l) le penali per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- m) i casi di decadenza, di revoca e le modalità' per la definizione delle eventuali controversie;
- n) l'esercizio della facoltà' di riscatto.

2. In particolare, qualora nell'ambito del servizio affidato in concessione, dovesse rendersi necessaria la realizzazione, a cura e spese del concessionario, di un'opera pubblica, si

procederà' ad integrare il contratto relativo alla gestione del servizio con apposito atto aggiuntivo, in armonia con le norme in quel momento vigenti. La competenza ad approvare l'intervento e la disciplina del rapporto relativamente alla realizzanda opera spetta alla Giunta Comunale, purché' l'operazione non comporti oneri aggiuntivi per la gestione del servizio o variazioni sostanziali agli strumenti urbanistici, vigenti o al rapporto concessorio già' autorizzato dal Consiglio Comunale.

Art.41

Vigilanza e controllo

1. Il Consiglio Comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità' previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività'.

2. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività' svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società' a partecipazione comunale. A tale fine, i rappresentanti del comune negli enti citati debbono presentare al Sindaco, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economica-finanziaria dell'ente, società' ed azienda nonché' degli obiettivi raggiunti.

Art.42

Convenzioni e consorzi

1. Il Comune per l'espletamento di funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione può' stipulare con altri Comuni o con la Provincia, apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

2. Per la gestione di uno o più' servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costruzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di

efficienza che di economicità', può' essere costituito un consorzio con altri Comuni o con la Provincia. La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione da parte del Consiglio Comunale, dello Statuto di una convenzione avente il contenuto di cui al precedente comma.

Titolo IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 43 **Partecipazione**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività' dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità' e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nelle formazione degli atti.

4. L'amministrazione può' attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di cittadini, associazioni, esperti e soggetti economici su specifici problemi.

Art.44 **Informazione - Diritto di accesso**

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità' stabilite dal Regolamento sul procedimento amministrativo.

2. Viene istituito lo sportello dell'informazione e dei diritti del cittadino.

3. Il funzionario preposto allo sportello svolge attività' di informazione a favore del cittadino consentendo l'accesso agli organi comunali nonché' la conoscenza e l'esercizio nei diritti del cittadino stesso.

4. Il funzionario preposto allo sportello, svolge autonomamente le sue funzioni con l'obbligo di segnalare al Sindaco, ai capigruppo consiliari nonché' al Segretario Comunale le eventuali inadempienze.

5. Il regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti ed ai tempi entro i quali ciò deve avvenire.

6. Gli atti potranno essere esibiti dopo l'emanazione e non durante l'attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.

7. Copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei Regolamenti vigenti, degli statuti delle aziende ed istituzioni e dei contratti, saranno a libera disposizione dei cittadini.

La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo o emolumento.

8. Il Sindaco, può dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone l'esibizione, quando la loro diffusione, possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Il Regolamento individua gli atti formali o ricevuti assoggettabili alla dichiarazione, regola le modalità ed i tempi per la stessa o per la sua durata.

9. Oltre agli atti di cui sopra, restano esclusi dall'accesso e dal diritto di informazione gli atti formali di cui all'art. 24 legge 241/90.

Art.45

Libere forme associative

1. Il Comune, al fine di promuovere la crescita civile, sociale e culturale della comunità, riconosce la libera formazione di associazioni e ne valorizza il ruolo quando presentino i criteri di stabilità, dell'organizzazione e dell'operosità nel perseguimento di interessi meritevoli di tutela.

2. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nel settore sociale, in quello dell'ambiente, della cultura, del lavoro, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato, della cooperazione e della solidarietà internazionale.

3. Il Comune, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilisce la legge, agevola gli organismi associativi con disponibilità di strutture, sostegni finanziari o in altri modi consentiti.

4. Fatta salva la partecipazione delle associazioni a singoli provvedimenti amministrativi, il Comune secondo le modalità ed i termini previsti dal Regolamento:

- a) favorisce la partecipazione delle associazioni o degli organismi appositamente costituiti, alla formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale e settoriale;
- b) indice la consultazione delle associazioni in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico;
- c) assicura alle associazioni il diritto di informazione;
- d) promuove la formazione delle Consulte delle associazioni ai fini dell'acquisizione dei pareri preventivi su atti fondamentali del Comune.

5. Ai fini di cui sopra ma principalmente al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative per la partecipazione ed il coinvolgimento delle stesse al servizio della collettività, viene istituito l'Albo comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale.

6. I criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo sono disciplinati dal Regolamento.

7. Con gli organismi associativi iscritti all'albo, il Comune può stipulare apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico o per la realizzazione di specifiche iniziative.

8. Il Comune assicura alle comunità religiose, attraverso i loro organismi di rappresentanza, gli stessi diritti riservati alle associazioni iscritte all'Albo.

Art.46

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singolarmente od in gruppo e le libere forme associative possono presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte finalizzate a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Sindaco ha 45 giorni di tempo per esaminare l'istanza, la petizione o la proposta e per far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

3. Qualora il diritto di iniziativa di cui al primo comma del presente articolo, venga esercitato attraverso la presentazione di una richiesta sottoscritta da almeno 1/15 degli abitanti del Comune, sussiste l'obbligo da parte del Sindaco di sottoporre la richiesta stessa all'esame del Consiglio Comunale o della Giunta, secondo le rispettive competenze.

4. In quella sede il rappresentante del Comitato dei sottoscrittori può esercitare il diritto di essere ascoltato personalmente, per illustrare l'istanza, la petizione o la proposta.

Art.47

Diritto di partecipazione

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, l'Amministrazione comunale assicura la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo nelle forme e con le modalità indicate nel regolamento.

2. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.

3. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia

locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Sono altresì esclusi i Regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

5. La comunicazione è inviata dal Responsabile del procedimento, contestualmente all'avvio dello stesso. La comunicazione deve indicare :

- a) l'oggetto del procedimento, ovvero il nome e il contenuto dell'atto finale;
- b) l'ufficio, il responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltati;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, con gli orari di apertura al pubblico;
- d) il diritto di presentare memorie scritte e documenti ed i termini entro i quali poterlo fare.

6. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a) b) c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità'.

7. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

8. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente articolo hanno diritto :

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, purché pertinenti al procedimento;
- c) di richiedere di essere ascoltati dal Responsabile del procedimento.

9. Dell'audizione di cui alla lettera c) del precedente comma, che deve tenersi entro 10 giorni dalla richiesta e comunque prima dell'emanazione dell'atto, deve essere steso apposito verbale, firmato dal responsabile del procedimento intervenuto.

10. Il responsabile o l'Organo, che emette l'atto deve obbligatoriamente esplicitare le motivazioni delle premesse dello stesso.

11. A tal scopo, in caso di presentazione di memorie scritte, documenti o di audizioni deve essere dichiarata la loro esistenza, l'accoglimento od il rigetto, ed inoltre i motivi degli stessi.

Art. 48

Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo come strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.

2. Formano oggetto di referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza comunale, a rilevanza generale, interessanti la comunità' fatte salve quelle in materia di tributi locali e tariffe, quelle riguardanti la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche del personale e relative variazioni nonché' le designazioni e le nomine dei rappresentanti.

3. L'iniziativa di promuovere il referendum consultivo spetta:

a) al Consiglio Comunale o alla Giunta;

b) ad un numero di cittadini pari ad un decimo degli elettori iscritti nelle liste del Comune.

4. I promotori del referendum devono presentare all'Amministrazione comunale, in termini chiari ed intelligibili il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, integrato da una relazione illustrativa.

5. Sull'ammissibilità' del referendum decide il Consiglio Comunale nei 60 gg. successivi alla presentazione qualora non recepisca le proposte dei promotori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. Entro 60 giorni dall'esecutività della liberazione consigliare di ammissibilità' di cui al precedente comma, il Sindaco indice il referendum convocando i comizi elettorali nei sessanta giorni successivi.

7. Se ha partecipato al voto oltre il 50% degli aventi diritto e se l'esito del referendum e' stato favorevole, la Giunta e' tenuta a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito referendario.

8. Se l'esito e' stato negativo, e fatto divieto di proporre identico referendum consultivo prima che siano trascorsi cinque anni.

9. Il referendum viene sospeso in caso di scioglimento del Consiglio Comunale, di indizione nello stesso periodo dei comizi per le

elezioni politiche, amministrative, per il rinnovo del parlamento europeo o di referendum popolari ed infine nell'ipotesi di cui una legge nazionale o regionale abbia apportato sostanziali modifiche alla materia oggetto del quesito referendario .

10. Il Regolamento disciplina le modalità' per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Titolo v

FINANZA - CONTABILITÀ' - REVISIONE

Art. 49

Controllo economico interno della gestione

1. Il controllo economico interno e' affidato al responsabile di Ragioneria che e' tenuto a verificare sia trimestralmente, che annualmente, in sede di approvazione del conto consuntivo, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale. In conseguenza, il predetto responsabile e' tenuto a predisporre apposita relazione formulando eventuali osservazioni o rilievi. Saranno inoltre introdotte ulteriori forme di controllo economico interno della gestione, sentito il Collegio dei revisori dei conti, con le modalità' previste dal regolamento.

2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può' essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.

3. Il Consiglio Comunale può' indicare con propria deliberazione le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del conto economico della gestione.

Art. 50

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario. la partecipazione dei revisori alla seduta del Consiglio Comunale nella quale viene esaminato il conto consuntivo e' obbligatoria.

2. I revisori, inoltre, singolarmente o collegialmente possono essere sentiti dalla Giunta e dal consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione, presenziando pertanto alle relative riunioni.

3. Il Consiglio Comunale nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi, dei piani e dei programmi, deve tenere in specifica considerazione, le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e conseguentemente motivare le proprie decisioni.

4. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi e i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il collegio dei revisori

Art.51

Revisori dei conti, Composizione, nomina e sostituzione

1. Il collegio dei revisori e' composto di tre membri eletti dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità per la carica a consigliere comunale.

2. Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) i consiglieri comunali, nonché coloro che abbiano ricoperto tale incarico nel triennio precedente;

b) i parenti ed affini, entro il 4° grado dei componenti della Giunta o del Consiglio, del Segretario Comunale, del Responsabile di Ragioneria e del Tesoriere;

c) coloro che sono legati all'ente o ad altri Enti da esso controllati, da un rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato e comunque retribuito;

d) coloro che ricoprono incarichi direttivi od esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente .

3. I revisori durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili, solo per inadempienza, secondo le norme stabilite dal Regolamento. I revisori che abbiano perso i

requisiti di eleggibilità' fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo o albi professionali dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica.

4. La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco, degli addebiti all'interessato, al quale e' concesso , in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio Comunale provvede alla surrogazione entro i termini e con le modalità' indicate dal regolamento. I nuovi eletti scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Art 52

Denunce dei Consiglieri

1. Ogni consigliere può' denunciare al collegio dei revisori dei conti, fatti afferenti alla gestioni dell'ente, che ritenga censurabili, ad esso ne terra' conto e ne riferirà' in sede di relazione periodica al Consiglio.

2. Quando la denuncia provenga da almeno un terzo dei Consiglieri, congruamente documentata, il collegio deve provvedere ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio, motivando eventuali ritardi.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune .

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 10% degli elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

Art. 54

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà' regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statuarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini.

Art. 55

Termine per l'adozione dei Regolamenti

1. Con esclusione del Regolamento di contabilità' e di quello per la disciplina dei contratti, il Consiglio Comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Tutti i regolamenti comunali vigenti alla data di applicazione del presente statuto restano in vigore , in quanto con esso compatibili.